

# AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 8 novembre 2023

Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 per le attivita' di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023. (Delibera n. 282/23/CONS). (23A07149)

(GU n.4 del 5-1-2024 - Suppl. Ordinario n. 2)

## L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio dell'8 novembre 2023;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (di seguito, anche LDA);

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante «Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno»;

Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante «Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»;

Vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 «sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (di seguito «TUSMA»);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;

Visto il successivo comma 66 dell'art. 1 della legge n. 206/2005, che prevede che «[...] eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65 [...]»;

Visto il decreto legislativo n. 9 del 2008, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;

Vista la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica» ed in particolare le competenze attribuite all'Autorita' ai sensi degli articoli 2, 5 e 6;

Visto l'art. 7, comma 1, della medesima legge, ai sensi del quale «In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' [...], la relativa pianta organica e' incrementata di dieci unita', di cui una unita' di livello dirigenziale, otto unita' di ruolo di funzionari della carriera direttiva e una unita' di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorita', adottata secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'art. 7, comma 2, della medesima legge, ai sensi del quale «Agli oneri derivanti dal comma 1 [...] si provvede mediante un contributo ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su format televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione

indipendenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

Visto l'art. 7, comma 3, della medesima legge, ai sensi del quale «L'Autorita', con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita' di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entita' minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo e' adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni»;

Visto l'art. 7, comma 4, della medesima legge, ai sensi del quale «Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entita' massima del contributo di cui al medesimo comma 2 e' stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entita' del contributo e' definita tenendo conto di quanto eventualmente gia' versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entita' massima del contributo previsto dall'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' elevata al 3 per mille solo

per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entita' massima del contributo di cui al medesimo comma 2 e' stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per "ricavi" si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

Vista la delibera n. 396/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante «Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno»;

Vista la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»;

Vista la delibera n. 277/23/CONS dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media»;

Vista la delibera n. 283/23/CONS dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalita' di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2024 (stagione sportiva 2022/2023)»;

Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;

Rilevato, pertanto, che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge n. 93/2023 sono tenuti all'obbligo contributivo i seguenti soggetti: a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; c) titolari dei diritti su format televisivi; d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; e) fornitori di servizi di media; f) organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti di cui all'art. 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

Considerato che alcuni titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, sono tenuti anche al versamento del contributo dovuto all'Autorita' ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e che, pertanto, per tale categoria di soggetti, l'entita' del contributo viene definita, tenendo conto di quanto eventualmente gia' versato. In particolare, per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 283/23/CONS, i soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre (ossia, per i campionati di pallacanestro, la Lega societa' di pallacanestro serie A e Legadue di basket e, per i campionati di calcio, la Lega nazionale professionisti serie A, la Lega nazionale professionisti serie B e la Lega italiana calcio professionistico) versano un contributo pari allo 0,5 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2022/2023;

Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura del contributo in questione, occorre rapportare il fabbisogno economico necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative nell'anno 2024 ai ricavi complessivi dei soggetti contribuenti risultanti dai bilanci relativi all'anno 2022 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base

imponibile);

Considerato che, in linea con quanto stabilito al medesimo art. 7, comma 4, della legge n. 93/2023, il contributo e' determinato sulla base dei ricavi «realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione»;

Considerato che, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile stimare, sulla base dell'analisi delle informazioni disponibili e dei dati contabili acquisiti dall'Autorita' ed illustrati nell'allegato A alla presente delibera, il valore complessivo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tutelati dalla legge, nella misura di 6,6 miliardi di euro;

Rilevato che l'entita' massima del contributo e' stabilita dall'art. 7, comma 4, della legge n. 93/2023 entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti di ciascun soggetto;

Considerato che i soggetti di cui all'art. 7, comma 2, lettera e), della succitata legge n. 93/2023 (fornitori di servizi media), sono tenuti anche al versamento all'Autorita' del contributo ai sensi dall'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e che, pertanto, per tale categoria di soggetti, l'entita' massima del contributo e' elevata, ai sensi del successivo comma 4, al 3 per mille «solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 277/23/CONS, ai fornitori di servizi media e' gia' richiesta una contribuzione per l'anno 2024 pari al 2 per mille dei ricavi a copertura del fabbisogno dell'Autorita' relativo al settore media. Pertanto, in ossequio al sopra richiamato tetto massimo contributivo fissato all'art. 7, comma 4, della legge n. 93/2023, per tali soggetti l'aliquota applicata ai sensi della presente delibera non puo' superare il valore massimo dell'ulteriore 1 per mille dei soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento;

Rilevato che il limite massimo per gli oneri da finanziare e' fissato per l'anno 2024 dall'art. 7, comma 2, della legge n. 93/2023 ed e' pari a 1,970 milioni di euro;

Considerato che gli oneri da finanziare sono individuati, valorizzando i costi relativi alle attivita' programmate per l'anno 2024 (dettagliatamente riportate nell'allegato A alla presente delibera) derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite dalla legge n. 93/2023;

Ritenuto opportuno quantificare tali costi attraverso l'allocazione e la conseguente valorizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento delle attivita'. Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario da coprire mediante il contributo in questione risulta pari a 1,970 milioni di euro, come dettagliato nel citato allegato A alla presente delibera, nel rispetto del sopra richiamato tetto fissato per l'anno 2024 dall'art. 7, comma 2, della legge n. 93/2023;

Ritenuto, dunque, di individuare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 93/2023, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 0,3 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Rilevato che il valore di aliquota cosi' determinato rispetta i sopra richiamati limiti massimi, fissati dall'art. 7, comma 4, della legge n. 93/2023, per tutte le categorie di soggetti ivi inclusi i fornitori di servizi media e i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;

Ritenuto di esonerare per l'anno 2024 dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione

del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorita' in piu' di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2023;

Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, servizi media (radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;

Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto pirateria on-line «CPO»); 8) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

Preso atto che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»;

Udita la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera, i seguenti soggetti:

- a) i titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) i titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) i titolari dei diritti su format televisivi;
- d) i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) i fornitori di servizi di media;
- f) gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:

- a) «titolare dei diritti delle opere cinematografiche»: ogni soggetto titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi con riferimento alle opere cinematografiche;
- b) «titolare dei diritti delle opere audiovisive e musicali»: ogni soggetto titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi con riferimento alle opere audiovisive o musicali;
- c) «titolare dei diritti su format televisivi»: ogni soggetto titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi con riferimento ai format televisivi;
- d) «titolare dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi»: ogni soggetto titolare di diritti audiovisivi relativi ad eventi, manifestazioni e competizioni sportive individuali o a squadre, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, che licenzia i diritti nel territorio italiano;
- e) «fornitore di servizi di media;»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del TUSMA «la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalita' di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe su terzi»;
- f) «organismo di gestione collettiva»: i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 «un soggetto, ivi compresa la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalita' unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfa uno o entrambi i seguenti requisiti:
  - a. e' detenuto o controllato dai propri membri;
  - b. non persegue fini di lucro»;
- g) «entita' di gestione indipendente»: i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 «un soggetto che, come finalita' unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfa entrambi i seguenti requisiti:
  - a. non e' detenuta ne' controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
  - b. persegue fini di lucro».

3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.

4. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2023.

## Art. 2

## Misura della contribuzione

1. Per le imprese di cui al precedente art. 1, la contribuzione e' fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Per i soggetti di cui alla lettera e), la percentuale si applica sui soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f), la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

2. Ai fini del precedente comma 1, per ricavi si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

## Art. 3

## Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito, per quanto stabilito all'art. 7, comma 3, della legge 14 luglio 2023, n. 93, entro il giorno 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo CPO - anno 2024». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'.

3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

## Art. 4

## Dichiarazione telematica

1. Entro il giorno 1° marzo 2024 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 4, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom - anno 2024» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.

3. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## Art. 5

## Disposizioni finali

1. L'allegato A e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web

dell'Autorita'.

3. La presente delibera e' pubblicata sul sito web dell'Autorita', con l'indicazione della data di esecutivita'.

Il Presidente  
Lasorella

La Commissaria relatrice  
Aria

Il Segretario generale  
Gamba

---

Avvertenza:

Gli allegati al provvedimento sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: [www.agcom.it](http://www.agcom.it)